

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

CIRCOLARE DI STUDIO

29/2015

Parma, 30 Ottobre 2015

**OGGETTO: COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE – PARTITE IVA –
CONTRATTI DI ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE**

Nel nuovo codice dei contratti di lavoro disciplinati dal Dlgs 81/2015 sono state abrogate, con decorrenza 25 giugno 2015, le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e i contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro.

Collaborazione a progetto

Il provvedimento in esame, abrogando gli articoli da 61 a 69 bis del Dlgs 276/2003 ha cancellato definitivamente:

- le cocopro;
- le cosiddette mini cococo (prestazioni di durata complessiva non superiore a 30 gg nel corso dell'anno solare salvo che il compenso percepito non sia superiore a 5 mila euro);
- le collaborazioni svolte dai percettori di pensione di vecchiaia;
- Le presunzioni di collaborazione coordinata e continuativa, introdotte dalla legge Fornero, per i titolari di partita Iva.

Relativamente ai contratti già attivati alla data di entrata in vigore della norma, si rileva che questi rimangono transitoriamente operativi fino alla loro naturale scadenza.

La riforma pertanto ci riporta al periodo ante Legge Biagi in quanto restano salve le collaborazioni coordinate e continuative previste dall'art. 409 del c.p.c., unica forma di parasubordinazione rimasta.

IL Decreto in esame per contenere un utilizzo non corretto delle collaborazioni coordinate e continuative ha introdotto una nuova presunzione di subordinazione con nuovi indicatori che sostituiranno quelli attuali; l'art. 2 del decreto infatti prevede che dal prossimo 1° gennaio 2016 si applicherà la disciplina del lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si svilupperanno in prestazioni esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione saranno organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e luoghi di lavoro.

I nuovi indicatori che faranno scattare la presunzione legale del lavoro subordinato quindi sono :

- a) Prestazione svolta in modo esclusivamente personale: resa dal collaboratore senza una minima organizzazione e/o senza avvalersi dell'apporto, sia pur minimo, di di altri;
- b) Prestazione svolta in via continuativa: ricorre quando la prestazione perduri nel tempo e comporti quindi un impegno costante e abbastanza lungo del prestatore a favore del committente;

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

CRISTIAN SALVI
Dottore Commercialista

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

- c) Modalità di svolgimento della prestazione etero-organizzata dal committente: al collaboratore deve essere lasciata piena e assoluta autonomia operativa con facoltà di decidere se, quando, come e dove svolgere la prestazione oggetto del contratto. Al contrario se il collaboratore dovesse risultare inserito nell'organizzazione del proprio committente (lavora nei locali aziendali, partecipa a riunioni, utilizza attrezzatura aziendale) verranno applicate le tutele previste dall'art. 2094 del c.c. (lavoro subordinato), anche se lo stesso non è sottoposto al potere direttivo, disciplinare e di controllo del committente.

Le medesime presunzioni di legge si applicheranno per analogia anche alle partite IVA ma non alle collaborazioni normate dai CCNL (es call center), alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessario l'iscrizione in appositi albi, alle attività prestate nell'esercizio delle funzioni dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e le prestazioni rese, ai fini istituzionali, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali.

Considerato quindi che la nuova normativa ha introdotto criteri molto più stringenti riguardanti le differenze fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, si consiglia, in caso di stipula di contratti di cococo ex art. 409 del c.p.c. o contratti con lavoratori autonomi titolari di partita Iva, non iscritti ad albi/ordini professionali, di ricorrere all'istituto della certificazione presso le commissioni di cui all'art. 76 del Dlgs 276/2003.

Stabilizzazione dei rapporti di cococo e dei titolari di P. IVA

L'art. 54 del Dlgs 81/2015 prevede una sorta di sanatoria per le cococo e per le prestazioni svolte dalle cosiddette partite IVA che non sono in linea con le condizioni previste dalla legge; infatti per i datori di lavoro privati che assumeranno, dal 1° gennaio 2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già titolari di contratti di cococo/cocopro e di partita Iva, vi sarà l'estinzione di qualsiasi illecito amministrativo, contributivo e fiscale connesso all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:

- I lavoratori dovranno sottoscrivere atti di conciliazione in sede protetta;
- Il datore di lavoro non potrà licenziare il lavoratore nei 12 mesi successivi se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Associazione in partecipazione con apporto di lavoro

L'art. 53 del Dlgs 81/2015 ha modificato l'art. 2549 del c.c. abrogando qualsiasi tipo di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. La violazione di tale norma non potrà che comportare la trasformazione del contratto (non più esistente) nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutto quello che ne deriverà sotto il profilo sanzionatorio, amministrativo, contributivo e fiscale.

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.

Paolo Percalli